



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 7572 del 2019, proposto da Comune di Parma, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Romano, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale XXI Aprile, n. 11;

contro

Andrea Pelizzoni, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Damini e Marco Selvaggi, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Marco Selvaggi in Roma, via Adda, n. 55;

nei confronti

Lucia Monguidi, Enzo Fausto Rapiti, Raffaella Rocchi, Roberto Spadini, Francesca Di Fazio, Giuseppe Gentili, Adele Arrigoni, Cristina Bigliardi, Manuel Cortegoso, Maria Grazia Spaggiari, Gian Paolo Mattioli, Alberto Aiassa, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia Romagna, Sezione staccata di Parma, Sezione Prima, n. 162 del 2019, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio e l'appello incidentale di Andrea Pelizzoni;

Viste le memorie delle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore all'udienza pubblica del giorno 23 giugno 2020, tenuta ai sensi e con le modalità di cui all'art. 84, commi 5 e 6, del d.l. n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020, il Cons. Elena Quadri e dato per presente, ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.l. n. 28 del 2020, l'avvocato Romano per l'amministrazione appellante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il sig. Pelizzoni Andrea, titolare del “Cafè Tommasini” sito nel Comune di Parma, ha impugnato innanzi al Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia Romagna, sezione staccata di Parma, il provvedimento comunale n. 202732 del 28 settembre 2018 che, a seguito di un esposto di cittadini, nonché del conseguente di rilevazioni tecniche svolte dall'ARPAE tra il 27 ottobre e l'1 novembre 2017 (in relazione all'inquinamento acustico da disturbo alla quiete pubblica derivante da quell'esercizio) e di alcuni sopralluoghi del Comando Vigili Urbani svolti nell'aprile 2018, ha disposto la decadenza dall'autorizzazione alla proroga di un'ora dell'orario di chiusura (fissato originariamente dalla domenica al giovedì alle 24.00 e dal venerdì al sabato all'1.00) di cui alla nota prot. n. 197310 del 30 ottobre 2015.

Detto provvedimento è stato adottato ai sensi dell'art. 9 TULPS per il superamento dei limiti acustici derivanti dallo stazionamento delle persone fuori dal locale e dalla rottura dei vetri nei contenitori e contempla anche prescrizioni per attutire il rumore.

L'adito Tribunale con la sentenza segnata in epigrafe ha accolto il ricorso.

Il Comune di Parma ha proposto appello deducendone l'erroneità nella parte in cui ha accolto il quinto motivo del ricorso di primo grado (*“eccesso di potere per difetto di istruttoria e correlativo falso presupposto di fatto”*), lamentando difetto ed erronea motivazione; inammissibilità e/o illegittimità del sindacato sulla discrezionalità tecnica esercitata dal Comune di Parma.

Si è costituito per resistere all'appello il sig. Pelizzoni Andrea, che ha, altresì, proposto appello incidentale nella parte in cui la sentenza ha respinto la domanda di risarcimento del danno.

Successivamente le parti hanno prodotto memorie a sostegno delle rispettive conclusioni. All'udienza del 23 giugno 2020, tenuta ai sensi e con le modalità di cui all'art. 84, commi 5 e 6, del d.l. n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020, l'appello è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Il Comune di Parma chiede la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia Romagna, sezione staccata di Parma, n. 162 del 2019, che, accogliendo il ricorso proposto dal sig. Pelizzoni Andrea, ha annullato il provvedimento ex art.9 TULPS di decadenza dall'autorizzazione all'estensione degli orari di chiusura del bar di cui è titolare, per il superamento dei limiti acustici derivanti dallo stazionamento delle persone fuori dal locale e dalla rottura dei vetri nei contenitori (e contenente anche le seguenti prescrizioni per attutire il rumore: *“rimozione in esterno, anche se collocate su area privata, di scaffalature, mensole e ogni altro elemento atto a favorire il consumo di bevande e lo stazionamento della clientela nelle aree prospicienti l'esercizio;*

divieto di vendita per asporto e somministrazione di alcolici, fatta eccezione per la sola somministrazione interna da operare in contenitori di cui non dovrà essere consentita la fuoriuscita dal locale; esercizio dell'attività a porte chiuse, se non per il tempo strettamente necessario all'ingresso ed uscita degli avventori; smaltimento delle bottiglie di vetro contenendo al massimo il rumore; cessazione dell'attività e sgombero del locale all'orario di chiusura previsto per l'esercizio”).

2. Come accennato in fatto, il provvedimento costituiva l'esito di uno specifico procedimento avviato a seguito di segnalazioni ed esposti dei residenti, che lamentavano disturbi derivanti dallo stazionamento di persone intente a consumare bevande all'esterno dell'esercizio sin dal mese di giugno 2017, ed era stato fondato sulle risultanze delle indagini svolte dall'ARPAE (contenute nella relazione del 17 novembre 2017, in cui era stato evidenziato l'oggettivo superamento dei limiti acustici, sottolineandosi che *“il livello di rumore ambientale rilevato in tempo di riferimento notturno non risulta conforme ai valori limite di legge”* a causa del *“significativo contributo acustico generato dalla clientela del bar stazionante in borgo Giacomo Tommasini ed in Via Nazario Sauro, in prossimità dell'ingresso dell'esercizio in esame, invero fonte di disturbo del vicinato, nelle notti di venerdì, sabato ed in quelle prefestive”*, nonché a causa delle *“operazioni di svuotamento delle bottiglie di vetro nei due contenitori verdi posti a fianco dell'ingresso del*

bar, eseguito a più riprese durante l'apertura notturna dell'esercizio”). Peraltro, sulla base delle risultanze di tale relazione tecnica, l'Amministrazione aveva svolto ulteriori accertamenti tramite il Corpo di Polizia Municipale, accertamenti che avevano confermato le suddette risultanze.

3. Secondo il Tribunale, sebbene il provvedimento impugnato sia ancorato a parametri oggettivi, lo stesso risulterebbe viziato per difetto di istruttoria a causa del lungo lasso di tempo intercorso dall'accertamento svolto dall'ARPAE (oltre 6 mesi).

La sentenza appellata ha disposto l'annullamento delle prescrizioni impartite col provvedimento impugnato, nonché il riesame dello stesso quanto alla decadenza dall'autorizzazione all'estensione degli orari di chiusura.

4. Deve rilevarsi che, com'è pacifico tra le parti, il 27 giugno 2019 il Comune di Parma ha adottato un nuovo provvedimento di decadenza dall'autorizzazione all'estensione degli orari di chiusura, che richiama le nuove rilevazioni contenute nella relazione di ARPAE del 4 febbraio 2019, nuovo provvedimento che è stato a sua volta nuovamente impugnato innanzi al Tribunale amministrativo.

Senonché tale fatto sopravvenuto non è idoneo a determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dell'appello in trattazione, avendo il Comune appellante espressamente confermato l'interesse all'accertamento della legittimità dell'originario provvedimento di decadenza anche ai fini della domanda risarcitoria ex adverso già avanzata in primo grado.

5. Passando all'esame dell'appello, si osserva che esso è imperniato su un solo motivo, rubricato “Erroneità della sentenza nella parte in cui accoglie il quinto motivo di ricorso di primo grado: “Eccesso di potere per difetto di istruttoria e correlativo falso presupposto di fatto”. Difetto ed erronea motivazione della sentenza. Inammissibilità e/o illegittimità del sindacato sulla discrezionalità tecnica esercitata dal Comune di Parma operato dal TAR Parma”, con il quale il Comune di Parma ha sostenuto che la sentenza impugnata sarebbe erronea, sia per il riscontrato difetto di istruttoria, sia laddove ha ritenuto che la relazione dell'ARPAE non avrebbe fatto emergere alcun nesso causale tra il superamento dei limiti di inquinamento acustico e l'attività dell'esercizio pubblico, come sarebbe anche

dimostrato dall'esito della nuova verifica effettuata dall'ARPAE proprio all'esito della sentenza impugnata.

6. L'appello è fondato.

6.1. La sentenza, benché riconosca che la relazione ARPAE contiene *“accertamenti di natura oggettiva”* idonei ad *“ascrivere al ricorrente una corresponsabilità causalmente rilevante nella produzione delle emissioni sonore illegali, in presenza di un fattore antropico legato agli effetti della “movida” serale e notturna”*, ritiene tuttavia che il provvedimento impugnato in primo grado sia affetto dal vizio lamentato col quinto motivo di gravame per difetto di istruttoria a causa del lungo lasso di tempo intercorso tra quell'accertamento e l'emanazione del provvedimento stesso. Sennonché tale conclusione non resiste alle ragionevoli critiche mosse dall'amministrazione appellante.

Invero, sotto un primo profilo, non può negarsi, come del resto ritenuto dallo stesso primo giudice, che le puntuali motivazioni indicate nella relazione dell'ARPAE e poste a fondamento del provvedimento sono più che sufficienti a supportare la sussistenza del nesso causale tra il superamento dei limiti di inquinamento acustico e l'attività dell'esercizio pubblico (cosa che del resto ha trovato ulteriore conferma all'esito della nuova verifica effettuata dall'ARPAE).

Il tempo trascorso tra le indagini espletate dall'ARPAE ed il provvedimento impugnato non ha influito minimamente sull'esito delle indagini stesse e sulla sussistenza del nesso di causalità tra attività dell'esercizio e inquinamento acustico accertato.

Ne consegue la piena legittimità della revoca della deroga precedentemente concessa, tanto più che nell'atto di autorizzazione in deroga il Comune di Parma si era espressamente riservato la possibilità di dichiarare l'accordo *“decaduto in ogni momento, subordinatamente a valutazioni di carattere generale ed oggettive in termini di perseguimento dei valori tutelati dal Regolamento, anche a prescindere dall'inosservanza da parte del gestore degli impegni assunti in sede di sottoscrizione dell'accordo”*.

6.2. Né, sotto altro concorrente profilo, può ravvisarsi nel provvedimento impugnato in primo grado alcun difetto di istruttoria, atteso che il Comune di Parma ha effettivamente consentito la partecipazione procedimentale dell'interessato, anche con la sua audizione, ed ha fatto svolgere, attraverso il Corpo di Polizia Municipale, successivamente

all'accertamento dell'ARPAE, più sopralluoghi per l'ulteriore completa verifica dei fatti di inquinamento acustico dovuti all'attività dell'esercizio di cui si discute: ed è proprio e solo per tale ragione che si è verificato uno scarto temporale tra l'accertamento dell'ARPAE e l'adozione del provvedimento impugnato.

Quest'ultimo è pertanto da ritenersi pienamente legittimo, così che in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado deve essere respinto.

7. Il sig. Pelizzoni ha proposto appello incidentale in relazione alla parte in cui la sentenza ha ritenuto che la sua domanda di risarcimento del danno fosse da disattendere in ragione della mancata prova in ordine alla sussistenza del nesso di causalità tra danno asseritamente subito e provvedimento illegittimo.

L'appello incidentale è infondato, in conseguenza della legittimità del provvedimento impugnato in primo grado, potendo così rimanere assorbiti i profili di inammissibilità dello stesso sollevati dal Comune di Parma.

8. La peculiarità delle circostanze di fatto giustifica eccezionalmente l'integrale compensazione fra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dal Comune di Parma e su quello incidentale proposto dal sig. Andrea Pelizzoni, accoglie quello principale e respinge quello incidentale e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado.

Spese di entrambi i gradi compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2020, tenuta in collegamento da remoto ai sensi e con le modalità di cui all'art. 84, commi 5 e 6, del d.l. n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020, con l'intervento dei magistrati:

Carlo Saltelli, Presidente

Fabio Franconiero, Consigliere

Federico Di Matteo, Consigliere

Giovanni Grasso, Consigliere

Elena Quadri, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Elena Quadri

IL PRESIDENTE

Carlo Saltelli

IL SEGRETARIO